



Area del Personale - Settore Trattamenti Economici  
Ufficio Attività e Collaborazioni esterne

FB/ELT/PR

## IL RETTORE

- Visto** il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed in particolare l'art. 9 in materia di consulenze e collaborazioni esterne emanato con D. R. 3671 del 4 marzo 2002;
- Visto** il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma emanato con D. R. n. 013771 del 13 aprile 2006;
- Visto** la legge n. 741 del 4 agosto 2006 di conversione del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante Disposizioni urgenti, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", in particolare, l'art. 32 concernente l'obbligo di esperire selezioni con apposite procedure di valutazione comparativa ai fini del conferimento incarichi anche di natura occasionale;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2007 con la quale sono state approvate le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto nel testo che segue, agli articoli 25 e 32 del "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma emanato con D. R. n. 013771 del 13 aprile 2006".

## DECRETA

Gli articoli 25 e 32 del "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma emanato con D. R. n. 013771 del 13 aprile 2006", sono così modificati:

### - ARTICOLO 25 (versione attuale)

La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di consulenza professionale, redatta sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento, è deliberata dall'organo collegiale della struttura nel cui interesse l'incarico deve essere espletato.

In caso di conferimento di incarico di costo lordo aziendale superiore alla cifra prevista all'art. 5 del presente Regolamento, (comprensivo di IVA ed eventuale diritto di rivalsa), occorre anche la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### - ARTICOLO 25 (versione con modifiche)

La richiesta di autorizzazione a conferire l'incarico di consulenza professionale, redatta sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento, è deliberata dall'organo collegiale della struttura nel cui interesse l'incarico deve essere espletato **se di importo superiore ai 5.000 euro**.

In caso di conferimento di incarico di costo lordo aziendale superiore alla cifra prevista all'art. 5 del presente Regolamento, (comprensivo di IVA ed eventuale diritto di rivalsa), occorre anche la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **- Articolo 32 (versione attuale)**

L'Università può conferire anche incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ad esperti di comprovata competenza in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la natura della prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In presenza dei summenzionati presupposti, l'incarico occasionale può essere affidato esclusivamente solo dopo aver esperito apposita procedura di selezione semplificata, e previa pubblicazione del relativo bando di selezione. Per quanto concerne le modalità operative, si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento. Il contratto per prestazione di lavoro occasionale verrà stipulato tra il soggetto selezionato e il Responsabile della Struttura. Per i contenuti del contratto si rinvia a quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento;

### **- Articolo 32 (versione con modifiche)**

L'Università può conferire anche incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ad esperti di comprovata competenza in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la natura della prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

In presenza dei summenzionati presupposti, l'incarico occasionale può essere affidato solo dopo aver esperito apposita procedura di selezione semplificata, e previa pubblicazione del relativo bando di selezione. Per quanto concerne le modalità operative, si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

**Per collaborazioni di importo non superiore ai 500,00 Euro è demandata ai Responsabili di specifici progetti di ricerca e di didattica, in caso di necessità e urgenza, la modalità di scelta del collaboratore, previa valutazione dei relativi curriculum vitae e delle competenze necessarie per poter eseguire la prestazione richiesta. La disposizione può trovare applicazione per il medesimo soggetto fino alla concorrenza di 500,00 euro.**

Il contratto per prestazione di lavoro occasionale verrà stipulato tra il soggetto selezionato e il Responsabile della Struttura. Per i contenuti del contratto si rinvia a quanto previsto nell'art. 4 del presente Regolamento”;

**Il Rettore**

**F.to** Prof. Marcello Fontanesi

Registrato n. **021084**

In data **28 gennaio 2008**